

Legge Regionale 1 dicembre 1998, n. 44

Interventi a sostegno della Deputazione di Storia Patria per la Lucania

Bollettino Ufficiale n. 70 del 5 dicembre 1998

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

Art. 1

1. La Regione Basilicata con la presente legge disciplina i rapporti con la Deputazione di Storia Patria per la Lucania istituita con la legge 18/10/1957, n. 1026, allo scopo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione della identità storica e culturale lucana e tutelare il patrimonio archivistico regionale.

Art. 2

1. La Regione riconosce di rilevante interesse l'attività svolta dall'Istituzione di cui al precedente articolo 1 volta al riordino e alla catalogazione del patrimonio librario regionale, alla organizzazione di studi e convegni anche internazionali ed alla relativa pubblicazione.

Art. 3

1. Per le suddette finalità la Regione concede in uso gratuito locali destinati a sede della predetta Istituzione ovvero si fa carico dell'onere del pagamento del relativo canone di locazione, ed assegna un contributo annuo entro i limiti di E.15.000,00. (1)

Art. 4

1. A tal uopo sarà stipulata apposita convenzione di durata massima novennale, rinnovabile, sulla base di uno schema approvato dalla Giunta Regionale secondo i criteri e le modalità contenuti nella presente legge.

2. L'Istituzione dovrà consentire l'accesso nei locali ad essa destinati, del pubblico e degli studiosi, nonché la consultazione del materiale documentario e bibliografico ivi conservato, secondo la propria regolamentazione.

Art. 5

1. E' autorizzato il distacco presso l'Istituzione interessata di un dipendente regionale in servizio presso il Dipartimento Cultura e Formazione con compiti di segreteria.

Art. 6

1. L'onere derivante della presente legge è stanziato alla U.P.B. 0860.01 del bilancio regionale.
2. Le leggi di bilancio stanzieranno annualmente la somma occorrente. (2)

Art. 7

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

NOTE

- (1) articolo sostituito dall'art. 17, comma 1, della L.R. 4 agosto 2006 n. 18;
- (2) articolo sostituito dall'art. 17, comma 2, della L.R. 4 agosto 2006 n. 18.